

Regione Lombardia

DECRETO N° 5646

Del 23.05.2006


Identificativo Atto n. 493

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto MISURE STRAORDINARIE DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA DA
ADOTTARE IN REGIONE LOMBARDIA E CONTESTUALE REVOCA DEL D.D.S. 2492/06
"URGENTI MISURE DI POLIZIA VETERINARIA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA DA
ADOTTARE IN REGIONE LOMBARDIA".

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 2 pagine di allegati,
parte integrante.





Regione Lombardia

Il Dirigente della Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali

RICHIAMATI:

- Il D.D.S. n. 2492 del 8 marzo 2006 "Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia"
- Il D.D.S. n.2565 del 10 marzo 2006 "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia";

VISTA l' O.M. 19 aprile 2006 "Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria";

CONSIDERATO che a seguito della temporanea cessazione dei flussi migratori è diminuito il rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria e che pertanto è necessario emanare per tale periodo specifiche norme di biosicurezza;

CONSIDERATO comunque opportuno continuare a contenere i possibili fattori di rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria dall'avifauna selvatica a quella domestica;

CONSIDERATA altresì l'opportunità, in relazione all'attuale situazione epidemiologica, di prevedere misure sanitarie specifiche per lo svolgimento di mostre/fiere/mercati avicoli e per l'immissione sul territorio regionale di selvaggina cacciabile da penna a scopo venatorio e/o di ripopolamento;

RITENUTO pertanto di adottare in tutto il territorio regionale, in relazione all'attuale situazione epidemiologica, misure straordinarie di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria;

RITENUTO altresì di revocare il D.D.S. n.2492/06 "Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia" in quanto le disposizioni sanitarie in esso contenute sono riferite ad una situazione epidemiologica diversa da quella attuale;

VISTA la l.r.16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura:

DECRETA

1. di adottare, ai fini della prevenzione dell'influenza aviaria, le disposizioni sanitarie contenute nell'Allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso e di renderle obbligatorie in tutta la Regione Lombardia.
2. di revocare il D.D.S. n. 2492 del 8 marzo 2006 "Urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia".
3. di pubblicare questo decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità.

Il Dirigente della Struttura
Programmazione veterinaria e rapporti internazionali
(Mario Astuti)



Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli all'aperto

In tutti gli allevamenti avicoli all'aperto sia di tipo industriale che familiare (rurale) devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica.

A tal fine devono essere messe in atto idonee misure, in particolare:

- il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione;
- le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere comunque protette da un'idonea copertura;
- il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie.

Controlli negli allevamenti avicoli industriali all'aperto a maggior rischio sanitario

Rientrano in tale categoria:

- all'interno della ZVE → tutti gli allevamenti avicoli industriali all'aperto;
- fuori dalla ZVE → solo gli allevamenti avicoli industriali all'aperto che allevano anche anatidi o che comunque si trovano nelle vicinanze (1km) di aree umide caratterizzate dalla presenza, non occasionale, di uccelli migratori, in particolar uccelli acquatici.

In tali allevamenti i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL:

- effettuano periodici sopralluoghi finalizzati a verificare la presenza di forme cliniche riferibili all'influenza aviaria e la corretta applicazione delle norme di biosicurezza;
- effettuano un prelievo sierologico e tampone tracheale (pool di feci negli anatidi) con cadenza mensile, in almeno 10 animali/allevamento per l'effettuazione degli accertamenti diagnostici nei confronti dell'influenza aviaria.

Fiere, mostre e mercati

Nel territorio della Regione Lombardia le fiere, mostre e mercati di volatili devono sottostare alle seguenti disposizioni:

- Requisiti di biosicurezza
 - le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
 - sotto le gabbie per evitare comunque il contatto diretto con il terreno deve essere applicato un foglio di nylon. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
 - per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature deve essere garantita la presenza di mezzi idonei;
 - l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;



- Operatori economici
 - devono garantire la rintracciabilità degli animali commercializzati così come previsto dalle OO.MM. 10 ottobre e 19 ottobre 2005;
 - devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali scortati dal Mod. 4 integrato riportante, laddove previsto, l'esito dei controlli sanitari effettuati;
 - devono vendere gli animali con Mod. 4 integrato, senza la firma del Veterinario Ufficiale ma riportante, nel caso di volatili sottoposti ad accertamenti sanitari, il n° di serie del Mod. 4 di ingresso (quello a firma del Veterinario Ufficiale)

- Volatili
 - devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
 - nei 30 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali, per ciascuna partita, ad eccezione di quelli appartenenti a specie ornamentali, devono essere sottoposti con esito negativo a controllo sierologico nei confronti dell'influenza aviaria; negli anatidi deve essere effettuato anche una raccolta di pool di feci per l'esame virologico. L'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato dal Veterinario Ufficiale sul Mod. 4 integrato che accompagna gli animali al mercato/fiera;

- Servizi Veterinari
 - devono autorizzare lo svolgimento della fiera/mostra/mercato dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti strutturali sopra richiamati;
 - devono garantire il rispetto delle norme sanitarie previste dalla presente nota e dalle vigenti normative;
 - possono negare o revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato/ qualora non siano rispettate le disposizioni previste dalla presente punto 1;

Selvaggina

1. In tutto il territorio regionale, fino al 31 maggio 2006, è vietata l'immissione ai fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio di anatidi;
2. L'immissione sul territorio regionale di selvaggina cacciabile da penna ai fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio è subordinata ad un controllo sierologico nei confronti dell'influenza aviaria, con esito negativo, di almeno 10/20 animali per allevamento/partita effettuato nei 15 gg precedenti;
3. L'esito favorevole di tali controlli deve essere garantito anche sulle partite provenienti da fuori Regione;

